

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

La ricorrente Sig.ra Moira Chiarelli ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. di Catania, chiedendo: *“l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: - elenco del 5.06.2024 relativo agli ammessi alla prova orale della procedura selettiva per l’accesso al “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2023-2024, IX Ciclo” – Scuola secondaria di 2 Grado, indetto con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi “Kore” di Enna n. 19 del 15.04.2024; - graduatoria finale definitiva del 8.07.2024, relativa alla predetta procedura selettiva e successivi decreti di scorrimento e nomina dei vincitori (pubblicati sul sito dell’Università degli Studi “Kore” di Enna privi di data e protocollo); - verbale di commissione del 29.05.2024, parimenti trasmesso alla ricorrente in data 31.07.2024; - eventuali ulteriori verbali di nomina della commissione e di valutazione dell’elaborato ricorrente (non pubblicati né trasmessi alla ricorrente); - ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso”*.

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha, in sintesi, dedotto di aver presentato domanda di partecipazione al bando relativo all’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Anno Accademico 2023-2024, per i posti messi a disposizione nella sezione scuola secondaria di 2 grado; ammessa alla prova scritta, conseguiva nella suddetta prova il punteggio di 17, inferiore alla soglia minima di 21/30, utile per l’accesso alla prova orale e, pertanto, avanzava istanza di accesso al proprio elaborato, al verbale di correzione ed al verbale di determinazione dei criteri di valutazione, per verificare la legittimità dell’*iter* di correzione.

Evasa la richiesta di accesso agli atti, la ricorrente ha promosso ricorso, lamentando l’illegittimità degli atti impugnati e dell’intera procedura concorsuale, in ragione dell’attribuzione, da parte della Commissione, di un unico voto numerico al partecipante, senza la specificazione del punteggio ottenuto in ciascuna singola voce dei criteri di valutazione predeterminati, nonché in ragione della composizione della Commissione stessa e del mancato rispetto delle garanzie di anonimato.